



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE III

**Governmento del Territorio - Centro Storico - Urbanistica
ed Edilizia Privata**

Ufficio di Direzione

Piazza San Giovanni, Palazzo ex INA 3° piano - 97100 Ragusa
tel. 0932 676.515 – Fax 0932 623802

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

(Deliberazione Consiglio Comunale n. ___ del __/__/2022)

Il Dirigente del Settore III
Dott. Ing. Ignazio Alberghina

Il Supporto Giuridico al RUP
Avv. Alessandra Leonardi

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione del canone unico patrimoniale in conformità a quanto disposto dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 27/10/2020.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 3 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021;
- dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360 (nuovo codice della strada);
- dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; (norme sulla circolazione stradale);
- dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (norme sulla salvaguardia delle bellezze naturali);
- dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; (tutela delle cose di interesse storico ed artistico);
- dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; (pubblicità sui beni demaniali affidati all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato);
- dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

ART. 3 NOZIONE DI CENTRO ABITATO

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il responsabile della gestione diretta del servizio è il Dirigente del Settore III, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività gestionale relativa al rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione che ne approva il contenuto.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osserveranno le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni così come disciplinato dal regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - tariffe e classificazione delle strade approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021; dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

3. La disciplina transitoria indicata al Titolo IV agli articoli compresi tra il n. 67 ed il n. 75 ha durata triennale al termine della quale il Comune di Ragusa provvederà ad assegnare gli impianti pubblicitari suddivisi in lotti funzionali ed omogenei attraverso bando pubblico in regime di concessione.

4. La concessione delle aree pubbliche di cui al comma 3 per l'installazione di impianti pubblicitari prevederà il diritto di esercitarvi attività pubblicitaria e sarà a titolo oneroso previa attivazione di procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/16

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 7 PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI: DEFINIZIONI

1. Con **pubblicità** si intende la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, mezzi fonici, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. Si precisa che un impianto pubblicitario si considera "**percepibile dal suolo pubblico**" se posto ad una distanza inferiore a 30 metri dal ciglio stradale e comunque chiaramente visibile e percepibile.

2. Sotto la denominazione di **pubbliche affissioni** è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune o società concessionaria del servizio, negli appositi spazi ad essi riservati e disciplinati da apposito regolamento.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono così classificate:

- pubblicità ordinaria;
- pubblicità luminosa od illuminata;
- pubblicità effettuata con veicoli;
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- pubblicità varia;

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante esposizione di insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1. 3. 5. 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una forma di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

2. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

3. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratteristiche dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere

effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo V.

4. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

5. La pubblicità varia comprende:

- la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili".

6. La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati".

7. La pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma itinerante;

La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

ART. 9 INSEGNE

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

2. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :

- a) bandiera orizzontale;
- b) bandiera verticale;
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono

le seguenti:

2. per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 18 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
3. per quelle individuate al precedente punto d), 18 mq.
5. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

ART. 10 CARTELLO

1. Si definisce cartello quel manufatto monofacciale o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

ART. 11 MANIFESTO

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

ART. 12 STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o *sponsors* in generale.

ART. 13 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ART. 14 IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie.
- **Bacheca:** si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- **Tende:** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 23, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
- **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 12;
- **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

ART. 15 SORGENTI LUMINOSE

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

ART. 16 IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti secondo la presente

tipologia:

- tipo "**poster**": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni mt. 6x3);
- tipo "**stendardo**": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200);
- tipo "**tabella**": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 32 del presente Regolamento.

ART. 17 TARGHE E INSEGNE PUBBLICITARIE COLLOCATE SU MARCIAPIEDI

È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. In ogni caso è obbligatorio che i sostegni delle insegne pubblicitarie poste sui marciapiedi non siano di intralcio per il normale uso del marciapiede da portatori di handicap. Pertanto la distanza tra il palo in cui è allocato il manifesto ed il bordo del marciapiede non deve essere inferiore a mt. 1,20.

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ'

ART. 18 DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'articolo 58 del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - tariffe e classificazione delle strade approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021.

ART. 19 COLLOCAZIONE VIETATA

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni. In deroga a quanto stabilito sono ammessi gli impianti di arredo urbano costituiti da transenne parapetonali.;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. In deroga a quanto stabilito è consentita l'installazione sul lato esterno della curva in applicazione della Circolare Ministeriale prot. N. 292.5 del 14.11.2005;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 16, è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione del canone unico patrimoniale.

ART. 20 COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti

distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 300 dalle intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 18, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1 *“comma, del Codice della Strada”*.

Le distanze indicate al 1 ° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

ART. 21 COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 e dal comma successivo del presente articolo può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- mt. 2 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- m. 3 dal limite della carreggiata.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 18, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

ART. 22 DIMENSIONI MASSIME

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6, ridotta a mq. 3 nel caso di collocazione entro la distanza di km. 5 dal cartello di indicazione del Centro Abitato o comunque dal perimetro individuato nel precedente art. 3.

2. Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

ART. 23 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

2. Salvo quanto previsto dal Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato e' del 40% .

ART. 24 PIANI E STUDI COORDINATI DI ARREDO URBANO

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

ART. 25 PUBBLICITÀ ITINERANTE

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare

un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.

2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

ART. 26 COLLOCAZIONE IN DEROGA

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

ART. 27 COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ

Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 40 e seguenti.

La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da Associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.

La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui all'articolo 42.

E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

ART. 28 COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

ART. 29 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

ART. 30 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto mt. 1,20.
3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
4. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa del progetto di facciata, per la verifica di quanto di competenza. Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dal

competente Ufficio tecnico previa acquisizione del nulla osta del Comando di Polizia Municipale. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferentesi alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate a piano terra nelle aree di pertinenza.

5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a mt. 6,00; se percepibili su suolo pubblico, come definito dall'articolo 7 del presente regolamento devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 del presente articolo.

6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 42.

7. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

8. E' altresì vietata la installazione di insegne aggiuntive rispetto all'insegna esistente.

9. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00 x 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

ART. 31 TARGHE PUBBLICITARIE

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. In tal caso è ammessa una sola targa pubblicitaria per senso di marcia.

ART. 32 - CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI

1. Gli impianti fissi "*tipo tabella*" sono quegli impianti collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice.

2. Gli impianti fissi "*tipo stendardo*" sono quegli impianti la cui struttura di sostegno è realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle

dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il Comune di appartenenza e il numero identificativo dell'impianto stesso.

3. Gli impianti per affissioni "*tipo poster*" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di mt. 6 x 3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

ART. 33 PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune.
2. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
 - in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, salvo diversa indicazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 34 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

ART. 35 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEGLI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E

BANDIERE

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: mt. 100;
 - Centro Abitato: mt. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

ART. 36 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt. 20,21 e 22 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 37 CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1,00.

ART. 38 UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la

superficie non può superare il 5%.

2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di mt. 100 da tutti gli altri cartelli.

ART. 39 STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a mt. 20.

ART. 40 MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO

Sulle strutture a carattere provvisorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo i ponteggi), o con carattere di stagionalità, è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

ART. 41 IMPIANTI PUBBLICITARI SU PROPRIETA' PRIVATA

Gli impianti pubblicitari collocati in area di proprietà privata "prospiciente" ovvero che s'affacciano e prospettano sulla via pubblica, secondo la definizione di cui all'art. 7 del presente regolamento, pur essendo disposti in area privata sono comunque soggetti al rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 45 del presente regolamento.

ART. 42 CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI IN CENTRO STORICO

Nelle zone di centro storico, ed in particolare nella zona di Ragusa Ibla l'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 16 comma 1, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti pubblicitari:

- tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere

il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello rappresentato a titolo esemplificativo nella Fig. n. 16, sviluppato su di un numero massimo di 2 multipli di cm. 70x100.

- tipo "standard": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00.

All'interno del centro storico è vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster" di mt 6 x 3.

ART. 43 COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO

Nelle zone di centro storico la collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo all'interno del vano porte o vetrina.

La dimensione massima delle targhe è di cm. 40x30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

TITOLO III: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DURANTE IL REGIME TRANSITORIO TRIENNALE DI CUI AL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

ART. 44 COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AL RILASCIO

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilati o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda all'Ufficio Tecnico ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
3. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;

- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari al comando territoriale competente.

4. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 3, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

ART. 45 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- c) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale;
- d) autodichiarazione redatta ai sensi del D.M. 445/2000, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 40% di cui al precedente art. 23, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
- e) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "*Norme per la sicurezza degli impianti*", per gli impianti pubblicitari luminosi;
- f) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- g) copia del nulla osta rilasciato dal Genio Civile da richiedersi esclusivamente per gli impianti di dimensioni 6x3 mt;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Sicilia, solo per i

luoghi in prossimità di beni tutelati da apposito decreto di vincolo.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere non più di n. 3 impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata all'Ufficio Tecnico , che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico del Comando di Polizia Municipale, ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente atto.

ART. 46 ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.

2. Per le targhe, di superficie non superiore a 40 centimetri quadrati per l'individuazione di studi professionali, esposte sulle porte di ingresso o sulle facciate esterne ai locali dove viene svolta l'attività professionale non è richiesta alcuna autorizzazione al posizionamento.

ART. 47 CASI PARTICOLARI

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) dell'art. 45, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

4. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5,

viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20 x 15).

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

6. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'Ufficio Tecnico rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 27, 7° comma.

ART. 48 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato all'Ufficio Tecnico previa acquisizione del nulla osta del Comando della Polizia Municipale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente non sia in regola con i pagamenti del canone unico patrimoniale o abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Ragusa.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

3. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone ed edifici assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio Tecnico, previa acquisizione del nulla osta da parte del Comando Polizia Municipale, procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del competente Ufficio Centro Storico.

ART. 49 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dal suo rilascio.

2. Decorso il periodo transitorio di tre anni, il Comune di Ragusa provvederà ad assegnare gli impianti pubblicitari suddivisi in lotti funzionali ed omogenei, individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, attraverso bando pubblico in regime di concessione.
3. La concessione delle aree pubbliche di cui al punto precedente per l'installazione di impianti pubblicitari prevederà il diritto di esercitarvi attività pubblicitaria e sarà a titolo oneroso previa attivazione di procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/16
4. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e contrastare possibili effetti monopolistici, gli operatori economici potranno partecipare a tutti i lotti, ma sarà consentita l'aggiudicazione di un solo un lotto per ogni operatore economico.

ART. 50 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso in cui il Comune di Ragusa al termine del periodo transitorio triennale di cui al Titolo IV non abbia concluso le procedure di affidamento in concessione dei lotti funzionali come indicati all'art. 67, le autorizzazioni rilasciate aventi validità triennale potranno essere rinnovate secondo le regole del presente articolo
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno trenta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
3. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. dal suo subingresso nell'attività commerciale, apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nell'art. 45, 1 ° comma lett. d), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
4. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera d) dell'art. 45, 1 ° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
5. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 78.

ART. 51 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - coordinate geografiche georeferenziate;
 - data di scadenza.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio – assenso da parte del Comune.

ART. 52 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa;
- il mancato pagamento del canone unico patrimoniale.

Nel caso di decadenza dell'autorizzazione il Comune adotta la procedura prevista all'articolo 78 del presente regolamento.

TITOLO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 53 PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEFINIZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione del presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui al titolo II del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 54 CRITERI GENERALI

1. Il piano individua le posizioni per il collocamento degli impianti destinati all'affissione di manifesti, sia quelli destinati al pubblico servizio che quelli da assegnare in concessione a soggetti privati.
2. Il piano determina e regola altresì le aree del territorio comunale, ove consentire l'installazione in via continuativa su spazi pubblici di cartelli, di impianti di pubblicità o propaganda, nonché le aree in cui è possibile effettuare pubblicità sugli impianti di servizio e le posizioni ove collocare le strutture di ancoraggio degli striscioni trasversali, nel rispetto delle disposizioni e dei divieti, limitazioni, prescrizioni stabiliti dal presente Regolamento.
3. Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono. Sono altresì esclusi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da esporre a tempo determinato e per brevi periodi nelle aree e con le modalità previste nei successivi articoli.
4. In deroga al precedente comma 1, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti pubblicitari di servizio, qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

5. Il piano deve essere redatto nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dei limiti e divieti imposti da norme di carattere generale, delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme previste nei successivi articoli.

Il piano comprende:

- a. gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche e degli impianti per l'affissione di manifesti;
- b. le norme tecniche di attuazione;
- c. le norme tecniche per l'installazione su spazi ed aree private di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento;
- d. una relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

Il Piano generale degli impianti dovrà essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 55 LA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano comprende inoltre i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dall'articolo 18 e 19 individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art.8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, si rinvia al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021.

ART. 56 GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, calcolato sulla base delle richieste che annualmente pervengono al Comune, è stabilita in complessivi mq. 6.500.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) **mq. 900**, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
 - b) **mq. 900**, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata sia dal servizio comunale ;
 - c) **mq. 4.700**, pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

6. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Ragusa Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto secondo quanto previsto dall'articolo 16 e 17 del presente regolamento.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 19 del presente regolamento.

6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19 e 20 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

7. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il loro numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di

spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

10. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

ART. 57

APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

1. In conformità alle disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021; la pubblicità esterna è soggetta al pagamento del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari.

ART. 58 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2020, penultimo precedente a quello 2022, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 73.500 abitanti, il Comune è classificato, nella classe terza;

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART. 59

TARIFFE E CATEGORIE DELLE LOCALITÀ

Per il calcolo delle tariffe del canone unico patrimoniale si rinvia espressamente al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021;

Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe III sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro centralità, importanza e maggiore interesse commerciale, agli effetti dell'applicazione del canone unico patrimoniale.

La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno successivo. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale e determinate con provvedimento n. 12 dell'8.3.1994 sono le seguenti:

4. Via Roma;
5. Corso Italia – tratto da via S. Vito a Via Mariannina Schininà;
6. Piazza delle Poste;
7. C.so Vittorio Veneto tratto da via Rapisardi a Via M. Leggio;
8. Via S. Anna – tratto da Via M. Coffa a Via M. Leggio
9. Via Mario Leggio – tratto da via S. Anna a Via Ecce Homo
10. Via Mariannina Coffa
11. Via Matteotti – tratto da Piazza san Giovanni a Via Ecce Homo
12. Piazza Libertà
13. Viale Ten. Lena
14. Piazza del Popolo
15. Piazza Gramsci
16. Viale Sicilia
17. Via Risorgimento
18. Piazzale del Fante
19. Lungomare Andrea Doria
20. Piazza Duca degli Abruzzi
21. Piazza Malta

CAPO II

CANONE UNICO – RINVIO

ART. 60 RINVIO

Per la definizione e l'applicazione del canone Unico si rinvia al capo II rubricato "Esposizione pubblicitaria" del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

CAPO III

CANONE UNICO – TARIFFE

ART. 61 TARIFFE

Per l'applicazione delle tariffe sulle tipologie dei mezzi pubblicitaria si fa espresso rinvio dinamico alle norme di cui al capo II rubricato "Esposizione

pubblicitaria” del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

CAPO IV

ART. 62

Il Capo IV del presente regolamento integra e modifica (se in contrasto) la normativa speciale prevista nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

ART. 63 IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, come previsti all'art. 31 del presente regolamento di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economica sono quelli pubblicati dal Comune.

La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 56, c. 3, lettera b) nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 56, c.3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria con applicazione del canone unico patrimoniale in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al capo III del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Dirigente Competente, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 56. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 56. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 64

AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. Tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendosi il suo visto, la data e la firma.

Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 65 CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno tre giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

1.2 I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

- 1.3 Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
- 1.4 Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art.35.
- 1.5 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. 1.6 Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 1.6 Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
- 1.7 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. E' altresì considerato causa di forza maggiore la indisponibilità del personale addetto al servizio affissione. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
- 1.8 La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
- 1.9 Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
- 1-10 Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti

eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

- 1.11 In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 1.12 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 1.13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
- 1.14 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per commissione.
- 1.15 Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione:
 - le tariffe del servizio;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - il registro cronologico delle commissioni;
 - copia del regolamento;
- 1.16 Le disposizioni previste dal presente regolamento per il canone unico patrimoniale si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

ART. 66- RINVIO

Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche non ancora autorizzata, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale così come definiti dall'articolo 7 del presente regolamento ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è determinato dalle disposizioni previste al capo II del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria a cui si fa espresso rinvio dinamico.

TITOLO IV

**REGIME TRANSITORIO TRIENNALE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LOTTI
FUNZIONALI**

ART. 67 DISCIPLINA TRANSITORIA

La disciplina prevista nel presente capo è transitoria, trova applicazione nelle more dell'approvazione del regolamento degli impianti pubblicitari. Essa entra in vigore dalla data di esecutività del presente regolamento.

La presente disciplina transitoria **ha durata triennale** al termine del quale il Comune di Ragusa provvederà ad assegnare gli impianti pubblicitari suddivisi in lotti funzionali ed omogenei attraverso bando pubblico in regime di concessione.

La concessione delle aree pubbliche di cui sopra per l'installazione di impianti pubblicitari prevederà il diritto di esercitarvi attività pubblicitaria e sarà a titolo oneroso previa attivazione di procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/16

ART. 68 IMPIANTI PUBBLICITARI

La situazione attuale degli impianti pubblicitari (6mt X 3 mt) è la seguente:

- a) Impianti pubblicitari regolari;
- b) Impianti pubblicitari con autorizzazione scaduta installati secondo le norme del C.D.S. ed in regola con i pagamenti in favore del Comune;
- c) impianti pubblicitari installati in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento ma non in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità;
- d) impianti pubblicitari installati non in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento ma in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità;
- e) impianti pubblicitari installati non in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento non in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità.

ART. 69 IMPIANTI PUBBLICITARI REGOLARI

Rientrano in questa fattispecie gli impianti che sono stati già installati e che sono stati posizionati in conformità al codice della strada e del presente regolamento e sono in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale.

Nel caso in cui l'autorizzazione è regolare ed è in corso di validità la ditta interessata, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, deve presentare istanza al fine di confermare l'autorizzazione. In tal caso il termine di validità dell'autorizzazione sarà novato avrà una durata di tre anni dal suo rilascio.

ART. 70 IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI CON AUTORIZZAZIONE SCADUTA E IN REGOLA ALLE NORME DEL C.D.S. ED IN REGOLA CON I PAGAMENTI IN FAVORE DEL COMUNE

Nel caso in cui l'autorizzazione non è in corso di validità perché giunta alla naturale scadenza la ditta interessata, in deroga ai termini previsti per ottenere il rinnovo prima della scadenza previsto all'art 46 del presente regolamento, entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento presenta istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

Il termine dei 45 giorni deve intendersi termine perentorio decorso il quale l'impianto pubblicitario non regolarizzato sarà acquisito al patrimonio del Comune di Ragusa ed il messaggio pubblicitario oscurato.

**ART. 71 IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI IN CONFORMITA' ALLE
NORME DEL C.D.S. E DEL PRESENTE REGOLAMENTO MA NON IN
REGOLA CON I PAGAMENTI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Rientrano in questa fattispecie gli impianti che sono stati già installati e che sono stati posizionati in conformità al codice della strada e del presente regolamento ma non sono in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale.

Nel caso in cui l'autorizzazione è stata rilasciata in conformità alle norme del C.d.S. e del presente regolamento ed è in corso di validità, la ditta interessata, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, deve provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale non corrisposta maggiorata del 50%, anche tramite richiesta di rateizzazione. Se non ottempera al pagamento del canone unico patrimoniale o non presenta richiesta di rateizzazione corrispondendo almeno la prima rata, il Comune revoca l'autorizzazione e, a propria scelta, o acquisisce il manufatto dell'impianto pubblicitario al proprio patrimonio oscurando il messaggio pubblicitario, oppure provvede alla sua rimozione senza intimazione al proprietario.

Nel caso in cui l'autorizzazione è stata rilasciata in conformità alle norme del C.d.S. e del presente regolamento e non è più valida per la scadenza naturale della stessa, la ditta interessata, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni, deve ottemperare al pagamento al pagamento del canone unico patrimoniale non corrisposto maggiorato del 50%, anche tramite richiesta di rateizzazione.

Se non ottempera al pagamento al pagamento del canone unico patrimoniale o non presenta richiesta di rateizzazione corrispondendo almeno la prima rata, il Comune revoca l'autorizzazione e, a propria scelta, o acquisisce il manufatto dell'impianto pubblicitario al proprio patrimonio oscurando il messaggio pubblicitario, oppure provvede alla sua rimozione senza intimazione al proprietario. In questa caso la ditta interessata non può presentare richiesta di rinnovo se non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone unico patrimoniale e delle maggiorazioni ad esso imputate.

**ART. 72 IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI NON IN CONFORMITA'
ALLE NORME DEL C.D.S. E DEL PRESENTE REGOLAMENTO MA IN
REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE DI PUBBLICITA'**

Rientrano in questa fattispecie gli impianti che sono stati già installati e che sono stati posizionati non rispettando le norme del codice della strada e del presente regolamento ma sono in regola con il pagamento del canone unico patrimoniale.

La ditta, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni, in deroga ai trenta giorni previsti per ottenere il rinnovo, deve presentare istanza per ottenere lo spostamento dell'impianto pubblicitario nel rispetto del C.d.S. e l'attestazione della regolarità dei pagamenti delle imposte pubblicitarie.

Se l'autorizzazione rilasciata è in corso di validità la ditta interessata, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, deve presentare istanza per ottenere l'autorizzazione allo spostamento dell'impianto pubblicitario nel rispetto del C.d.S. nonché l'attestazione della regolarità dei pagamenti delle imposte pubblicitarie.

**ART. 73 IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI NON IN CONFORMITA'
ALLE NORME DEL C.d.S. E DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON IN
REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE DI PUBBLICITA'**

Rientrano in questa fattispecie gli impianti che sono stati già installati e che sono stati posizionati non rispettando le norme del codice della strada e del presente regolamento che non sono in posizione di regolarità con il pagamento del canone unico patrimoniale

In questa ipotesi, nel termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, la ditta interessata deve presentare istanza per ottenere lo spostamento dell'impianto pubblicitario nel rispetto del C.d.S. e del presente regolamento nonché ottemperare al pagamento del canone unico patrimoniale non corrisposto maggiorato del 50%, anche tramite richiesta di rateizzazione e pagamento della prima rata.

Se non ottempera al pagamento del canone unico patrimoniale dovuto o non presenta richiesta di rateizzazione, corrispondendo almeno la prima rata, il Comune revoca l'autorizzazione allo spostamento e, a propria scelta: o acquisisce il manufatto dell'impianto pubblicitario al proprio patrimonio oscurando il messaggio pubblicitario, oppure provvede alla sua rimozione

senza intimazione al proprietario. In questo caso la ditta interessata non può presentare richiesta di rinnovo se non provvede alla regolarizzazione delle imposte di pubblicità nonché delle maggiorazioni ad essa imputate.

ART. 74 DISCIPLINA GENERALE

In tutti i casi in cui sia decorso il termine di quarantacinque (45) giorni l'Ufficio tecnico del Comune di Ragusa provvederà all'aggiornamento del piano degli impianti pubblicitari con l'esatta indicazione di tutti gli impianti e la loro conformità al Piano Generale degli impianti pubblicitari.

L'aggiornamento dovrà avvenire nei limiti dimensionali previsti dal presente piano secondo il rigoroso rispetto delle seguenti priorità

- 1) Impianti pubblicitari regolari;
- 2) Impianti pubblicitari con autorizzazione scaduta installati secondo le norme del C.D.S. ed in regola con i pagamenti in favore del Comune;
- 3) impianti pubblicitari installati in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento ma non in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità;
- 4) impianti pubblicitari installati non in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento ma in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità;
- 5) impianti pubblicitari installati non in conformità alle norme del C.D.S. e del presente regolamento non in regola con i pagamenti delle imposte di pubblicità

Il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui al punto 5) potrà avvenire esclusivamente se il limite dimensionale previsto dal presente piano non è stato esaurito. In tal caso varrà l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Decorsi quarantacinque (45) giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento ed entro il successivo termine di sessanta giorni, gli impianti verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente con apposita Ordinanza Dirigenziale.

Gli impianti acquisiti come sopra saranno oggetto di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed affidati in concessione ad uno o più operatori economici per la durata di tre anni.

ART. 75 OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta ogni anno entro il trenta (30) gennaio di ogni anno solare è tenuta a comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa gli estremi del

pagamento delle imposte di pubblicità e dei diritti pubblicitari relativi all'anno precedente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I SANZIONI

ART. 76 SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 capo II del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento del canone unico patrimoniale o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare del canone unico patrimoniale o del diritto.

Per l'omesso o tardivo pagamento del canone unico o delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 50 per cento al pagamento del canone unico patrimoniale o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Si applica, per quanto non espressamente previsto, l'articolo 58 regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/04/2021;

ART. 77 INTERESSI

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone unico e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 15 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 78 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n.689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da Euro 103,29 a Euro 1032,91. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, o a sua scelta, dispone l'acquisizione del manufatto al proprio patrimonio, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale o bancario intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio al pagamento del canone unico patrimoniale o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui al precedente articolo 75.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati ed acquisiti al patrimonio disponibile dell'Ente con ordinanza del Sindaco o del Dirigente competente, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia al pagamento del canone unico patrimoniale delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 53.

ART. 79- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 80- RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza di rimborso e/o compensazione, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.

La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

ART. 81- SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs 267/2000.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica ai contribuenti apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse parzialmente o tardivamente si applica la sanzione del 30 % del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi al tasso legale.
3. Per le occupazioni abusive oltre alla sanzione pari al 100 % del dovuto, il canone ordinario viene maggiorato del 50 % .
4. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 % del canone dovuto,
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n.160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la rateizzazione.

ART. 82 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione fissa dello 0,1 % giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza si calcola una sanzione fissa del 1,5 % dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

CAPO II CONTENZIOSO

ART. 83 GIURISDIZIONE ORDINARIA

La giurisdizione ordinaria per il pagamento del canone unico patrimoniale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dal Giudice Ordinario secondo quanto dispone il D.Lgs. 150/2011.

ART. 84 PROCEDIMENTO

Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dal D.lgs. 150/2011.

Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 85 ACCERTAMENTI E RETTIFICHE D'UFFICIO DI CUI AL D.P.R. N. 639/1972

Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio al pagamento del canone unico patrimoniale e diritto dovuti vigenti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

ART. 86 ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 6, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Ente.

Il Dirigente del Settore III
Dott. Ing. Ignazio Alberghina